

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 12 DICEMBRE 1969

(31^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, istituito con regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 » (529) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 434, 435, 436
CORRIAS Efisio, *relatore* 434
BELOTTI 435
FORTUNATI 435
BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 436

Discussione e approvazione:

« Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » (833) (D'iniziativa dei senatori Pozzar e Torelli):

PRESIDENTE 433, 434
SEGNANA, *relatore* 433
BELOTTI 434

PIRASTU Pag. 434
BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 434

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali per la programmazione economica » (953) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *relatore* 436, 439
BELOTTI 438
FORTUNATI 438

Discussione e approvazione:

« Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara "Garibaldi" » (957) (D'iniziativa dei deputati Azimonti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 432, 433
ALBERTINI, *relatore* 432
PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 433

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)31^a SEDUTA (12 dicembre 1969)

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Belotti, Bertoli, Corrias Efisio, De Luca, Fortunati, Maccarrone Antonino, Martinelli, Parri, Pennacchio, Pirastu, Pozzar, Segnana, Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Formica è sostituito dal senatore De Matteis, il senatore Fossa dal senatore Vignola, il senatore Medici dal senatore Benaglia, il senatore Soliano dal senatore Borsari, il senatore Torelli dal senatore Colella, il senatore Zugno dal senatore Burtulo.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Barbi, per le finanze Borghi e per il tesoro Picardi.

S T E F A N E L L I , f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Azimonti ed altri: « Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara " Garibaldi " » (957) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Azimonti, Cattanei, Santi, Durand de la Penne, Galli, Belci e Marchetti: « Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 29 novembre 1965, n. 1323, è sostituito,

con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:

« Per il residuo credito derivante dal mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara " Garibaldi ", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave " Nino Bixio ", è consentita la estinzione totale contro rinuncia della cooperativa marinara " Garibaldi " a tutte le sue ragioni di credito, pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato in dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprietà ».

A L B E R T I N I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nella mia esposizione sarò telegrafico così come telegrafica e rapida è stata, presso l'altro ramo del Parlamento, la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge.

La materia trattata può apparire complessa per i numerosi provvedimenti legislativi che l'hanno regolamentata ma, in ultima analisi, è di estrema chiarezza per quanto riguarda le conclusioni da trarne.

All'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, riguardante provvidenze a favore delle industrie di costruzioni navali e dell'armamento, si stabilirono provvedimenti di particolare riguardo a beneficio dei proprietari di navi mercantili di stazza inferiore alle 150 tonnellate danneggiate in conseguenza della guerra. Inoltre, al secondo comma del citato articolo 26, in deroga al limite stabilito per la stazza, era previsto un trattamento di particolare favore per la cooperativa marinara « Garibaldi » per la ricostruzione della nave « Nino Bixio » la quale, per l'appunto, aveva una stazza superiore alle 150 tonnellate.

Con successiva legge 12 maggio 1950, numero 348, vennero apportate modificazioni alla legge n. 75 del 1949 e, in modo particolare, all'articolo 13 si stabilì che il limite di tonnellaggio potesse arrivare alle 300 tonnellate per ciascuna nave. Tuttavia, in tale legge non venne fatto riferimento alla dero-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)31^a SEDUTA (12 dicembre 1969)

ga già in precedenza concessa a favore della cooperativa marinara « Garibaldi » per la ricostruzione della « Nino Bixio » per cui, con legge 29 novembre 1965, n. 1323, venne stabilita una norma particolare a favore di detta cooperativa; venne cioè fissata una compensazione tra i debiti che la « Garibaldi » aveva nei confronti dell'Istituto mobiliare italiano, autorizzato al finanziamento in base alle precedenti disposizioni, per la ricostruzione della « Nino Bixio » con i crediti che la cooperativa aveva nei confronti dell'IMI a titolo di indennizzo per i danni subiti dalle distruzioni belliche.

Solamente, nell'articolo unico della legge 29 novembre 1965, n. 1323, si diceva che era consentita la estinzione totale o parziale mediante rimborsi della cooperativa marinara « Garibaldi » di crediti diversi accertati nei confronti dello Stato. Ma che cosa implicava il termine « accertati »? Che il credito della cooperativa fosse definito nella specie e nel *quantum* ma, all'atto pratico, si è dimostrato difficile stabilire la quantità e la specie dei vari crediti che la cooperativa aveva nei confronti dello Stato per cui la compensazione non è avvenuta e, alla fine, la « Garibaldi » non ha pagato più neanche gli interessi sui mutui che aveva contratti con l'IMI, legittimata in ciò dalla situazione di cui sopra.

Si è dunque resa necessaria la presente proposta di legge la quale, più che dispositiva, è interpretativa. Essa stabilisce infatti che la compensazione debba avvenire in modo generico e non specifico e si precisa che per il residuo credito derivante dal mutuo concesso dall'IMI per conto dello Stato a favore della cooperativa « Garibaldi » per il ripristino della nave « Nino Bixio » è consentita la estinzione totale contro rinuncia della « Garibaldi » a tutte le sue ragioni di crediti, pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato in dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprietà.

Questo è dunque il contenuto del testo che ci sta dinanzi che mi auguro la Commissione voglia approvare così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

P I C A R D I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole a questo disegno di legge per mezzo del quale si chiude in modo definitivo una vicenda durata parecchi anni sistemando i rapporti tra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pozzar e Torelli: « Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » (833)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pozzar e Torelli: « Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » (833).

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 1974.

S E G N A N A, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sarò brevissimo. La validità dell'esenzione in oggetto è stata più volte prorogata: al 31 dicembre 1958 dalla legge 15 marzo 1956, n. 165; al 31 dicembre 1963 dalla legge 14 luglio 1959, numero 513; al 31 dicembre 1966 dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048; al 31 dicembre 1969 dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)31^a SEDUTA (12 dicembre 1969)

Con il presente articolo unico il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari è prorogato al 31 dicembre 1974 e, in attesa di un provvedimento generale sulla materia, come auspicato anche nel parere espresso dalla Commissione lavoro, non posso far altro che invitare gli onorevoli colleghi ad approvare la presente disposizione.

B E L O T T I. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge; vorrei solo rivolgere al rappresentante del Ministero competente la preghiera di esaminare a fondo il problema dell'aggiornamento della legislazione in questa materia, nella quale interferiscono numerose proroghe a termine che comportano sempre inconvenienti di varia natura.

Poichè pare certo che le esigenze nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari non cambieranno, il Governo dovrebbe, nel limite del possibile, accelerare la revisione di questa materia affinché, ripeto, il particolare settore delle assicurazioni sociali e degli assegni familiari possa trovare un organico e definitivo riconoscimento.

Lo stesso relatore ha messo in evidenza tale esigenza ed io mi permetto di raccomandare al rappresentante del Ministero delle finanze di volersi occupare della questione.

P R E S I D E N T E. Esiste un voto, che mi permetto di chiamare antico, della Commissione finanze e tesoro del Senato a proposito del riordino di tutte le esenzioni fiscali. Ricordo anche una magnifica relazione del compianto collega Roselli, che aveva, dopo uno studio durato oltre un anno, cercato di trovare nella foresta selvaggia delle esenzioni di ogni tipo almeno qualche viottolo per poterne cogliere il significato, almeno per molte di esse. A un certo momento poi è stato detto che la materia sarebbe stata regolata da quella panacea che si chiama riforma fiscale, la quale avrebbe dovuto stabilire non soltanto criteri nuovi, più moderni e più efficienti, ai fini dell'applicazione delle imposte, ma anche criteri per le even-

tuali esenzioni. E di fatto si procede col piccolo cabotaggio delle esenzioni, che di quando in quando, alla scadenza, vengono rinnovate. Ma nel caso presente pare anche a me che la necessità della proroga sia del tutto evidente.

P I R A S T U. Esprimo parere favorevole.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle considerazioni del relatore ed esprimo parere favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, istituito col regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 » (529) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, istituito col regio decreto 21 dicembre 1922, numero 1689 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O R R I A S, *relatore*. In base alla legislazione eversiva dell'Asse ecclesiastico, la quale fu emanata e spiegò principalmente la sua efficacia nei primi decenni dell'ex Regno d'Italia (decreto luogotenenziale 7 luglio 1866, n. 3036), lo Stato era tenuto ad iscrivere, per i beni ecclesiastici indemanati, a favore del Fondo per il culto e degli enti ecclesiastici non soppressi, secondo i casi, una rendita del cinque per cento, pari a quella accertata e sottoposta al pagamento

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)31^a SEDUTA (12 dicembre 1969)

della tassa di manomorta (abolita con legge 31 luglio 1954, n. 608).

Per fare fronte a tale adempimento, via via che venivano definite le singole pendenze, senza dover ricorrere ad appositi stanziamenti annuali di bilancio — la cui entità non era facilmente prevedibile — venne assegnato al demanio dello Stato un determinato numero di titoli del debito pubblico, da utilizzare in ciascuna evenienza stralciando da essi la porzione occorrente per l'iscrizione della rendita definitivamente liquidata a favore del Fondo per il culto o dell'ente ecclesiastico conservato.

Attualmente la consistenza mobiliare in questione è costituita da titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, per un valore nominale di lire 7.330.000. Detti titoli fruttano al demanio dello Stato una rendita annua di lire 256.000, la quale viene riscossa annualmente dalla direzione generale del demanio e dalla stessa versata ad apposito capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

Ora, a prescindere dalla antieconomicità e dalla inutilità di tale procedimento di riscossione e versamento svolgentesi all'interno dell'Amministrazione statale e che rappresenta di fatto una strana partita di giro, è da rilevare che la tenuta e la gestione da parte della direzione generale del demanio del gruppo di titoli suddetti, vincolati per le finalità specificate, non ha più allo stato attuale ragion d'essere.

Infatti sono state ormai, dopo oltre un secolo, definite quasi tutte le pendenze insorte a seguito della applicazione della legislazione eversiva, per cui non corre più l'obbligo di iscrivere rendite pubbliche a favore del Fondo per il culto o di enti ecclesiastici conservati. Per qualche pendenza non ancora definita o per qualche altra che inopinatamente dovesse in avvenire insorgere, il fondo di lire 7.330.000, dati i livelli monetari attuali, risulterebbe inadeguato, per cui in ogni caso dovrebbe farsi capo, sia pure a titolo integrativo, ad apposite assegnazioni di fondi nel bilancio statale.

Per questi motivi il disegno di legge predisposto dal Ministero delle finanze, che elimina la anzidetta anacronistica gestione, appare pienamente giustificato e opportuno.

Anzi può fornire l'occasione per rivolgere un invito a tutti i Ministeri, e in particolare a quelli finanziari, perchè esaminino a fondo questi aspetti del loro bilancio e provvedano a proporre iniziative del genere che servono, oltre tutto, a eliminare dagli stati di previsione pesanti ed anacronistiche poste.

Desidero aggiungere che la 1^a Commissione (Affari della Presidenza del consiglio e dell'interno) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Ritengo pertanto che la Commissione debba approvare il provvedimento in esame.

B E L O T T I. Mi associo alle considerazioni del relatore e dichiaro senz'altro il mio parere favorevole alla soppressione di un fondo che non ha più alcuna ragione di esistere.

F O R T U N A T I. Non capisco il perchè dell'articolo 2. Qual è la ragione della alienazione dei titoli? Comprendo l'eliminazione della intestazione, ma non la necessità dell'alienazione.

B E L O T T I. Se si parte da un punto di vista amministrativo, è chiaro che per liquidare bisogna vendere.

F O R T U N A T I. Sarebbe come se dicessimo che tutti i titoli in possesso della Tesoreria sono alienati. L'alienazione è un fatto lasciato alle possibilità concrete e ai giudizi di opportunità. Al limite, potrebbe esservi anche la convenienza economica di tenere i titoli: perchè dunque imporre la alienazione?

P R E S I D E N T E. Affinchè un qualsiasi cespite venga liquidato, occorre che sia messo in liquidazione, ossia tradotto in denaro. Quando però vi è un solo creditore o un solo percipiente dei beni, può anche essere applicato l'istituto della attribuzione. Comprendo comunque l'obiezione dell'onorevole Fortunati, che, tuttavia, significherebbe quanto meno una modifica all'articolo 2.

F O R T U N A T I. Mentre in genere a tutti gli enti pubblici imponiamo di tenere

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

31ª SEDUTA (12 dicembre 1969)

i titoli, in questo caso è addirittura lo Stato che dà l'esempio imponendo la vendita: il che, dal punto di vista economico-pedagogico, non è certamente utile.

B O R G H I, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo, associandosi alle considerazioni del relatore, esprime parere favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il fondo per le iscrizioni di rendita pubblica da effettuarsi, in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, a favore del fondo per il culto e degli enti ecclesiastici assoggettati a conversione, gestito in contanti ai sensi della legge 22 gennaio 1931, n. 28, è soppresso.

(È approvato).

Art. 2.

I titoli di rendita pubblica costituenti il fondo di cui all'articolo precedente, intestati al demanio dello Stato, saranno alienati alla quotazione di borsa e l'importo relativo sarà introitato al capitolo 2650 dello stato di previsione dell'entrata « Entrate eventuali diverse, redditi e canoni vari della Direzione generale del demanio ».

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica » (953) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali per la programmazione economica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

L'onorevole Ministro del bilancio ha fatto presente l'urgenza del provvedimento. Devo dare atto che all'inizio della seduta odierna era presente il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica onorevole Barbi che ha, appunto, ripetuto le ragioni della necessità di approvare con urgenza il disegno di legge.

Riferisco ora succintamente, dato che i colleghi ricordano la materia molto bene, essendo essa stata già trattata diverse volte.

Col decreto ministeriale 22 settembre 1964 furono costituiti i Comitati regionali per la programmazione economica, essendo apparso allora di imminente approvazione il disegno di legge riguardante la programmazione economica. Eravamo, infatti, nel pieno fervore dei principi della programmazione ed il Governo, attraverso l'opera del Ministro del bilancio, diligentemente provvide a dare una veste giuridica ai Comitati regionali che erano già sorti numerosi e operavano di fatto, aiutati da mezzi che, fin dal 1962, erano stati destinati ai servizi della programmazione economica.

Il primo di tali provvedimenti è la legge 14 novembre 1962, n. 1619, autorizzante una spesa di 150 milioni di lire in ognuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 per i servizi della programmazione economica, ossia indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche.

Con legge successiva del 2 aprile 1964, n. 188 la spesa autorizzata con la legge del 1962 fu elevata, per ciascuno degli esercizi

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)31^a SEDUTA (12 dicembre 1969)

finanziari 1963-64 e 1964-65, a 300 milioni di lire. Per l'esercizio finanziario 1965 la spesa fu ulteriormente elevata a 400 milioni di lire e a un miliardo di lire per l'esercizio finanziario 1966, in entrambi i casi mediante la legge 10 giugno 1965, n. 618, la quale all'articolo 2 specifica meglio i compiti annessi all'attività di programmazione economica interessanti i Comitati regionali.

Fu poi varata la legge 27 febbraio 1967, n. 48, fondamentale per l'attività della programmazione economica in quanto regolante le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio (il quale con quel provvedimento assunse anche la denominazione « e della programmazione economica ») ed istitutiva del Comitato dei ministri per la programmazione economica.

Nel disegno di legge in esame si fa richiamo a tutti questi provvedimenti e in particolare al primo comma dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il quale stabilisce che: « In relazione a particolari esigenze, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica è autorizzato a conferire speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, con remunerazione da stabilire con il decreto di conferimento dell'incarico, anche in deroga alle vigenti disposizioni ».

La spesa per il funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica fu poi determinata, per l'anno finanziario 1968, in 450 milioni di lire, con legge 5 febbraio 1968, n. 86.

Infine, con la legge 26 febbraio 1969, numero 35 la stessa spesa fu elevata a 600 milioni di lire per l'esercizio finanziario in corso.

Non ho bisogno di ricordare ai colleghi di questa Commissione il motivo delle varie proroghe all'attività dei Comitati regionali per la programmazione economica. Tutti sanno che il disegno di legge riguardante le norme sulla programmazione economica, da noi esaminato a suo tempo e per il quale erano state già redatte le relazioni, poco dopo essere stato preso in esame dall'Assemblea fu, su nostra richiesta, rinvocato in Commissione, nella speranza di arrivare in tempo per introdurre le necessarie norme transito-

rie. Infatti, l'architettura del provvedimento è tale che non vi sono i tempi per approvare il programma relativo al quinquennio 1° gennaio 1971-31 dicembre 1975. Attorno al disegno di legge sta adesso lavorando un'apposita nostra Sottocommissione e mi è stato riferito che l'accordo sul nuovo testo, includente le norme transitorie, sarebbe stato raggiunto, tanto che a gennaio dovremmo esaminarlo, io penso rapidamente, e restituirlo, quindi, all'Assemblea.

Ciò premesso, non dobbiamo meravigliarci se il Ministro del bilancio e della programmazione economica è stato costretto più di una volta (già nella scorsa legislatura il disegno di legge sulle procedure fu esaminato dal Parlamento senza arrivare alla conclusione del suo *iter* legislativo) a ricorrere all'istituto della proroga delle funzioni dei Comitati regionali che, una volta approvata la legge sulle procedure, dovranno adeguarsi alla nuova e definitiva regolamentazione.

Lo scopo che persegue il disegno di legge oggi al nostro esame, già approvato dalla 5^a Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre e il cui varo definitivo è oltremodo urgente perchè, altrimenti, a partire dal 1° gennaio 1970, i Comitati regionali per la programmazione economica verrebbero a trovarsi senza fondi, è dunque di colmare un vuoto fino all'approvazione delle norme definitive sulla struttura dei Comitati regionali per la programmazione economica.

Anche questa volta la spesa è cresciuta ed ha raggiunto i 700 milioni di lire. Non nascondo che non ho avuto il tempo di esaminare le ragioni di questo aumento, anche se mi pare di poterle facilmente intuire.

Presso la Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera dei deputati la discussione si concentrò particolarmente sulla proposta presentata da un parlamentare il quale (a parte una lamentela sul non funzionamento del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, che qui non viene sollevato) chiedeva che fosse regolamentata la posizione dei dipendenti dai Comitati regionali per la programmazione economica. Il relatore Mussa Ivaldi Vercelli propose addirittura l'istituzione di un

ruolo speciale transitorio periferico del Ministero del bilancio e della programmazione economica, dentro il quale sistemare il personale addetto alle segreterie dei Comitati. La proposta non fu accolta nè dalla Commissione nè dal Governo, non perchè non si riconoscesse, nel merito, l'opportunità di una sistemazione del personale delle segreterie dei Comitati regionali per la programmazione economica, ma perchè fu dal rappresentante del Governo ritenuto che il problema del riordinamento del personale trovi soluzione nel riordinamento generale della pubblica Amministrazione.

Ho voluto ricordare questo perchè appaia, almeno, che conosciamo anche noi la esistenza di quel problema, che, ritengo, potrebbe trovare una provvisoria sistemazione con l'approvazione del disegno di legge sulle procedure per la programmazione.

Alla Camera un altro deputato, l'onorevole Bernardi, ha fatto voti perchè i sindaci e gli assessori, che sono presenti nei comitati regionali per la programmazione, possano essere sollevati da questo incarico, dati i loro molteplici impegni, in favore di loro rappresentanti estranei alla Giunta comunale, e questo voto è stato accolto dal Governo come una raccomandazione.

Detto questo concludo con la preghiera alla Commissione di voler approvare il disegno di legge che è composto di due articoli e che è giunto a noi nello stesso testo presentato dal Governo alla Camera, non essendo stata introdotta alcuna modifica.

B E L O T T I. Io sono, ovviamente, favorevole al provvedimento e favorevole anche all'urgenza, perchè dal 1° gennaio i comitati regionali per la programmazione economica non disporranno più di una lira. Nè chiedo, per quelle piccole considerazioni che farò, un rinvio alla Camera del provvedimento stesso. Comunque debbo rilevare — non certo per fare il pedante — che l'intitolazione del provvedimento è inesatta perchè questo è composto di due parti, una che autorizza la proroga dell'attività e la seconda parte che è di carattere finanziario e provvede alla copertura della spesa. Quindi più correttamente l'intitolazione avrebbe dovuto

essere questa: proroga dell'attività e autorizzazione della spesa. Questa è una prima piccola considerazione che però è bene che resti a verbale.

Detto questo, in ordine alla copertura della spesa, tenendo conto che le regioni a statuto ordinario sono 14, per ogni comitato regionale rimane una disponibilità media di 50 milioni, almeno se la matematica non è una opinione.

Indubbiamente non si può dire che questi comitati vengano a disporre di una cifra notevole, tenuto conto che questa deve servire alle spese per il funzionamento dei comitati, al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi. Quindi, come membro della Commissione finanze e tesoro che, indubbiamente, deve cercare di contenere al massimo le spese, mi compiaccio di questo rigore. Per altro verso qui è sottinteso che i comitati, di cui è prorogata l'attività fino alla costituzione degli organi regionali (cosa che speriamo avvenga nel più breve tempo possibile) abbiano la possibilità di essere incorporati nel funzionamento normale delle regioni. Fatte queste considerazioni, senz'altro mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge, nè chiedo, come ho già detto, che le modeste osservazioni da me fatte possano essere considerate motivo di ritardo nell'*iter* del provvedimento.

F O R T U N A T I. Senz'altro esistono le esigenze che il Presidente nella sua relazione ha illustrato.

Anch'io mi ero accorto della sfasatura della intitolazione, come ha rilevato il collega Belotti, ma non per questo prendo la parola. Non v'è dubbio che esistono queste esigenze, come non v'è dubbio che abbia importanza la questione sollevata nell'altro ramo del Parlamento circa la formazione o meno di un ruolo, secondo me intempestivo, perchè sino a che non saranno costituite le regioni, il problema non è neanche proponibile, altrimenti fin da ora si viene a predisporre una situazione in contrasto con quella che deve essere l'autonomia e la discrezionalità degli organi regionali.

Infine, a mio modo di vedere, — e i colleghi sanno che io ho sempre affermato una tale cosa, sia qui che in altre sedi — l'utilizzazione che oggi vien fatta (sia al centro che alla periferia e non solo dal Ministero del bilancio, ma anche da altri Ministeri) degli studiosi che sono dentro l'Università non è molto raccomandabile. Questa utilizzazione avviene attraverso veri e propri contratti personali e non attraverso gli istituti. Questo, secondo me, è sbagliato. Si è creata una specie di aspettativa, una specie di psicosi per cui tutti vanno alla ricerca di queste particolari forme di convenzioni che servono, grosso modo, ad arrotondare e a reclamizzare. Di qui, secondo me, l'esigenza che tale questione, un giorno o l'altro, sia affrontata e risolta, come ho sostenuto a più riprese.

Io non riesco a capire quello studioso di economia politica o di politica economica che lavora solamente nell'ambito di quelle convenzioni particolari. Una cosa è, secondo me, dare i mezzi per la ricerca e un'altra cosa è che si retribuisca la ricerca stessa. Sono cose che non capisco. Se avessi avuto questa forma mentale non avrei fatto il professore universitario: il mercato italiano offre molte possibilità del genere. A questo si deve aggiungere che, per lo meno da sette o dieci anni a questa parte, assistiamo ad una vera e propria fioritura di società anonime di ricercatori. Invece è necessario che lo Stato entri nell'ordine di idee di costituire un ruolo particolare di studiosi e di tecnici dedicati esclusivamente agli studi di politica economica e di politica finanziaria. E questa è una prospettiva; l'altra è quella che riguarda la organizzazione della vita universitaria del nostro Paese. Questo è un problema molto serio che, a mio modo di vedere, riflette anche un'altra questione che sta assumendo una notevole dimensione e gravità, cioè si crea una situazione di privilegio fra coloro che sono immersi in questo tipo di ricerca e di programmi di carattere ufficiale per cui tutti i risultati prima vengono utilizzati dagli studiosi incaricati, i quali se ne servono per tutti gli scopi possibili immaginabili, e quando poi le loro cose sono sistemate, quei dati e quei risultati vengono messi a disposizione di tutti. Que-

sto, a mio modo di vedere, avviene con grave pregiudizio dei giovani, i quali lamentano una situazione che sta creando delle sacche e delle oasi privilegiate. Io mi auguro — e del resto se ne è parlato anche con il senatore Caron sin da quando era Sottosegretario — che si addivenga ad una nuova politica di utilizzazione dei ricercatori del nostro Paese.

PRESIDENTE, *relatore*. Brevemente, in sede di replica, devo fare presente, a proposito della media di 50 milioni annui per ognuno dei comitati regionali, che l'attività di questi comitati è estremamente difforme l'una dall'altra. Ci sono comitati che hanno intensamente lavorato e lavorano; ce ne sono altri, almeno secondo le dichiarazioni che abbiamo ascoltato anche da parte di alcuni parlamentari, che lavorano poco. Il resoconto della seduta della Commissione bilancio della Camera in cui si è esaminato questo disegno di legge contiene una lunga diatriba contro un comitato regionale che, secondo colui che riferiva, non avrebbe assolutamente fatto niente. E debbo dire che quando nello scorso anno abbiamo chiesto di essere informati sull'attività dei comitati regionali per la programmazione, sono arrivati qui volumi e volumi di una estrema eterogeneità di contenuto.

Accanto a qualche documentazione pregevole (senza fare nomi di sorta per non verbalizzare frasi o giudizi che potrebbero risultare non riguardosi per un comitato o per l'altro) sono arrivati volumi che contenevano soltanto parole o soltanto della poesia, e dico poesia perchè quando si scrive in prosa bisogna — secondo un detto celebre — avere sempre qualcosa di concreto da dire, mentre, se si fa della poesia, questo (sempre secondo quel detto) non è necessario.

Per questi motivi non dobbiamo formalizzarci circa le cifre, perchè queste non indicano, non provano che ogni comitato regionale lavori con la stessa intensità, ritmo e profondità. Nelle precedenti discussioni qualcuno ha accennato all'ipotesi di finanziare i comitati in proporzione alla loro attività, ma ognuno comprende le difficoltà dell'attuazione di un tale proposito.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)31^a SEDUTA (12 dicembre 1969)

Nell'insieme, la creazione dei comitati regionali è stata assai utile, a mio avviso, perchè ha permesso di approfondire studi e iniziative — pur in mezzo a campanilismi di notevole portata — di una certa entità, che hanno agevolato assai la stesura dello schema nazionale di programmazione.

Aggiungo che le considerazioni svolte dal collega Fortunati le ho già intese altre volte e le condivido. Effettivamente vi è la « pesca », più o meno illuminata, del singolo collaboratore, con le considerazioni che questa forma di collaborazione può anche suggerire...; forma di collaborazione che certamente è cosa ben diversa da quella che dovrebbe essere l'utilizzazione razionale degli istituti universitari.

Detto questo, non ho altro da aggiungere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'attività dei comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata sino alla costituzione degli organi regionali nei territori delle regioni a statuto ordinario.

Alle spese di funzionamento dei comitati indicati nel precedente comma, nonchè a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14

novembre 1962, n. 1619 — quale modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618 — dell'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 febbraio 1968, n. 86, e dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1969, n. 35.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Al suindicato onere di lire 700 milioni si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.